

ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA IN ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

I servizi veterinari territorialmente competenti per lo stabilimento di spedizione e per quello di destinazione devono garantire:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- la disposizione, a destinazione, del blocco delle movimentazioni e attuare una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687; tale visita deve essere ripetuta ogni 48 ore;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZS, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti. Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole.
In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova visita clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA - ex Mod. 4)

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;

- Il percorso per raggiungere l'allevamento seguirà i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZS per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati all' IZS per escludere la presenza della PSA;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.

ALLEGATO B - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI RESTRIZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento al laboratorio, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

Priorità va data, laddove presenti, ai soggetti di età superiore a 60 giorni e di peso superiore ai 20 kg e nel caso di allevamenti da riproduzione, ai riproduttori (scrofe, scrofette, verri) trovati morti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA -ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del servizio veterinario territorialmente competente, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di restrizione situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di restrizione o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizione, quanto più vicino possibile alla zona di restrizione stessa, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, il servizio veterinario territorialmente competente, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione deve oltre a quanto previsto dalla nota DGSAF-prot. 18569 dell'11 giugno 2024:

- assicurare che la macellazione dei capi venga registrata in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore entro la giornata di macellazione stessa;

Il servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui al Regolamento 2023/594 in termini di bollatura e relativo destino come previsto dalla nota sopra citata.

ALLEGATO C - PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI II e III

Premesso che lo spostamento, al di fuori delle ZR II, III e Aree Infette (di seguito ZR) di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e di liquami, è vietato, il servizio veterinario territorialmente competente può autorizzare, in deroga, l'invio di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami verso impianti o terreni siti al di fuori di tali zone ai fini del loro smaltimento; in ogni caso lo smaltimento di liquami di allevamenti posti in ZR, deve avvenire:

1. Prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di restrizione che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC.
Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinata alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione si protraggono oltre le 72 ore.
3. Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:
 1. Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione di protraggono oltre le 72 ore.
 2. Lo spandimento agronomico può avvenire:
 - Esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
 - Attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
 - A una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini (al di sotto dei 500 metri è vietato);

Dichiarando il percorso dall'allevamento di partenza fino al destino, il servizio veterinario territorialmente competente autorizza lo spostamento di letame, comprese le lettiera ed il materiale da lettiera, e di liquami nella la zona di restrizione nel rispetto di quanto sopra e delle seguenti condizioni:

1. Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
2. Senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
3. Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono suini.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.

ALLEGATO D - CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARCASSE DI SUINI DA ZR II e III

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal servizio veterinario territorialmente competente sull'allevamento previo nulla osta da parte del servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario territorialmente competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario territorialmente competente sull'impianto di destino.

Il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione delle carcasse di animali devono avvenire in conformità al reg. (CE) 1069/2009 – in un impianto riconosciuto di categoria 2, o in alternativa di categoria 1, preferibilmente all'interno della zona di restrizione o comunque il più vicino possibile, ma in ogni caso alle condizioni sotto riportate.

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, l'autorizzazione alla movimentazione da parte del servizio veterinario territorialmente competente sull'allevamento è subordinata:

- all'esito favorevole del prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio delle carcasse, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all' IZS, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR).

Ciò premesso, fatta salva la pertinente legislazione del settore dei SOA (Reg CE 1069/09, Reg. CE 142/2011 e Linee guida nazionali 1069/09), il trasporto attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni deve avvenire:

- con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA di categoria 2;
- in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna: dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione con principi attivi efficaci nei confronti della PSA, come indicati nel Manuale Operativo PSA;
- senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
- con mezzo di trasporto dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Non sono consentiti multicarichi di SOA da più allevamenti siti in zona di restrizione nel medesimo giro dell'automezzo; in deroga, un singolo automezzo può caricare SOA da più allevamenti o impianti nel medesimo tragitto, a condizione che il mezzo non entri in allevamento, che i SOA vengano caricati esternamente al perimetro aziendale e che il mezzo venga disinfettato.

L'autorità competente vigila affinché gli automezzi:

- siano costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe;
- siano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;

- siano soggetti a pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, mediante procedure adeguatamente documentate, eseguite utilizzando prodotto efficaci per la PSA, elencati nel manuale operativo delle pesti.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell'articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT, vidimato dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, sul quale siano riportati l'esito del controllo effettuato e gli estremi delle analisi favorevoli.